



Allegato alla Determinazione R.S. n. 50 del 11.11.2022

BANDO PUBBLICO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ⇒ **VISTO** l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi;
- ⇒ **VISTO** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per beneficiare dei contributi e degli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
- ⇒ **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22 Settembre 2022 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2022 e criteri per il funzionamento del fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 432, articolo 11";
- ⇒ **ESAMINATA** la nota trasmessa dall'Assessorato ai Lavori Pubblici prot. n° 37218 del 27.09.2022 avente ad oggetto "Trasmissione deliberazione della giunta della Giunta Regionale n° 29/19 del 22 Settembre 2022, recante - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata per l'anno 2022 e criteri per il funzionamento del fondo. Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11";
- ⇒ **Esaminate** le note registrate ai prot. 5422 del 9.11.2022 e prot. 4531 del 10.11.2022;
- ⇒ **RILEVATA** la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;
- ⇒ **IN ESECUZIONE** della propria Determinazione n° 50 del 11.11.2022;

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art.11 della Legge 09.12.1998 n° 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" è indetto un bando pubblico per la presentazione delle richieste di contributi integrativi, in attuazione della Delibera Regionale n° 29/19 del 22.09.2022 che individua le modalità di determinazione dei contributi per l'**Annualità 2022**.

PRESENTAZIONE DOMANDE

DAL 11 NOVEMBRE 2022 AL 11 DICEMBRE 2022

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, sono coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Villa Sant'Antonio e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- ⇒ Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi a oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;
- ⇒ La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO- UFFICIO SERVIZI SOCIALI.

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Annualità 2022

⇒ Per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre il possesso di un regolare titolo di soggiorno;

Il contratto deve:

- ⇒ risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e occupata a titolo di abitazione principale;
- ⇒ sussistere al momento della presentazione della domanda e per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- ⇒ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi :

- ⇒ i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- ⇒ i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; Nel caso in cui componente del nucleo non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota.
- ⇒ i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare la domanda per beneficiare dei contributi sopra indicati i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Villa Sant'Antonio presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo;
- 2) Essere titolari di un contratto di locazione **regolarmente registrato** ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sito nel Comune di Villa Sant'Antonio e occupata a titolo di abitazione principale ed esclusiva.
- 3) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- 4) Per gli immigrati, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno;

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

ART. 3 – REQUISITI REDDITUALI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) **FASCIA A** → ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.659,88**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto sia superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- b) **FASCIA B** → ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a **€ 14.573,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è pari al 24%; il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a **€ 2.320,00**.
- c) **FASCIA COVID** → ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è pari al 24%; il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a **€ 2.320,00**.

Per l'ammissibilità alla fascia Covid i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, la riduzione può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi:

- 1) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- 2) I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, ai sensi dell'art.2 della L.R. 13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente non abbia l'intera proprietà l'adeguatezza

- dell'alloggio `è valutata sulla base della propria quota. Inoltre il componente è ammesso al bando nel caso in cui pur essendo titolare del diritto di proprietà non possa godere del bene.
- 3) I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;
 - 4) I richiedenti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito per le fasce A,B e C;
 - 5) I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
 - 6) Le domande pervenute oltre i termini di scadenza.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra *il canone annuo effettivo* risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

$$\text{Ammontare max del contributo} = \text{canone annuo effettivo} - \text{canone sopportabile}$$

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14 % dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si provvederà alla riduzione proporzionale del contributo di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e Covid.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Copia del bando e del modulo di domanda sono disponibili sul sito internet all'indirizzo <https://www.comune.villasantantonio.or.it>

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Villa Sant'Antonio e dovrà essere corredata della documentazione sotto indicata:

- Fotocopia contratto di locazione riportante il timbro di registrazione all'Ufficio del Registro;
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'annualità 2021;
- Copia delle ricevute dei canoni di locazione versati fino alla presentazione della domanda;
- Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- (Per gli immigrati regolari) – Copia di Regolare Permesso di soggiorno.

La domanda dovrà essere presentata **improrogabilmente entro e non oltre il giorno 11 Dicembre 2022** all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Sant'Antonio tramite consegna a mano, a mezzo mail o pec.

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente bando il Comune invierà alla Regione Sardegna una comunicazione contenente l'indirizzo della pagina web del sito istituzionale comunale ove è pubblicato.

Inoltre, verrà inviato alla Regione Sardegna la comunicazione della pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva.

Una volta completata l'istruttoria ed effettuata la verifica sulla persistenza dei requisiti dei beneficiari, verranno individuate le domande ammissibili ed determinati i contributi spettanti. Nel caso in cui le risorse stanziare non dovessero essere sufficienti alla copertura dell'intero fabbisogno verrà ripartito il contributo tra i beneficiari. Sulla base di tale ripartizione si procederà all'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo, sarà subordinata alla presentazione entro il **11 Dicembre 2022** della copia delle ricevute relative al pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2022.

ART. 9 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti nell'ambito della procedura saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs 196/2003.

Il Comune di Villa Sant'Antonio, con sede in Villa Sant'Antonio, Via Maria Doro n. 5, email: protocollo@comune.villa-santantonio.or.it, pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it, tel: 0783 964017, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

ART. 10 – PUBBLICITÀ DEL BANDO

Copia del bando sarà consultabile all'Albo pretorio online sul sito del Comune:

<https://www.comune.villasantantonio.or.it> affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Musinu Donatella – tel: 0783/964017 e-mail:

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Villa Sant'Antonio, 30/09/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Musinu Donatella